

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

Esecuzione. Cambio di orientamento del Tribunale di Milano con i primi provvedimenti che non dichiarano nullo l'atto

Valido il precetto senza «avviso»

Non ricordare la chance della procedura di sovraindebitamento è una mera irregolarità

Giovanbattista Tona

Il precetto è valido anche senza l'avviso sulla possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento. Lo afferma la terza sezione civile del Tribunale di Milano che, in due provvedimenti recenti, abbandona un precedente orientamento che riteneva il mancato avviso causa di nullità.

Le disposizioni

L'articolo 13 del decreto legge 83 del 2015, convertito nelle legge 132 del 2015, ha modificato l'articolo 480 del Codice di procedura civile e ha stabilito che, quando il creditore avvia la procedura esecutiva, nel precetto deve inserire «l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione nella crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore».

Si tratta della procedura introdotta dalla legge 3/2012 che consente ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali di concordare con i creditori una **ristrutturazione** dei loro debiti e un piano di pagamento che possa evitare l'espropriazione forzata dei loro beni.

L'assenza dell'avvertimento può fermare l'iter solo se il debitore non ha potuto usare la **ristrutturazione**

Poiché questa procedura è stata poco applicata (anche per la scarsa conoscenza da parte di chi ne avrebbe potuto beneficiare), la riforma dell'articolo 480 del Codice di procedura civile mirava a informare il debitore e a sollecitare la sua iniziativa prima che la procedura esecutiva entrasse nel vivo.

Le pronunce

In un'ordinanza del 23 dicembre

2015 il Tribunale di Milano ha ritenuto la mancanza dell'avviso sulla possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento una causa nullità. Ma con una successiva ordinanza del 18 febbraio scorso (giudice Fienngo) lo stesso tribunale ha respinto una richiesta di sospensione di una procedura esecutiva, benché nel precetto non ci fosse l'avvertimento. Il tribunale ha evidenziato che, anche se gli avvisi imposti dalle norme processuali svolgono una funzione fondamentale di garanzia rappresentando al destinatario dell'atto facoltà e situazioni che potrebbe non conoscere, la loro omissione può essere causa di nullità solo se espressamente prevista dalla legge o se comunque lo scopo che l'avvertimento doveva conseguire non è stato raggiunto. L'articolo 480 del Codice di procedura civile prevede la nullità solo per la mancata indicazione delle parti o della data di notifica del titolo esecutivo,

se eseguita separatamente dal precetto, o ancora per la mancata integrale trascrizione del titolo nel precetto, se richiesta per legge. Quindi, il mancato avvertimento potrebbe giustificare la sospensione del procedimento esecutivo solo se il debitore dimostrasse di non aver potuto utilizzare - essendone legittimato - le procedure disciplinate dalla legge 3 del 2012.

Ancora più perentoria la sentenza 4347 del Tribunale di Milano (giudice Rossetti) del 30 marzo scorso che ha respinto un'opposizione a precetto privo dell'avvertimento. Infatti l'avviso - ha spiegato il giudice - riguarda l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, che non richiedono termini o forme particolari per essere introdotte, né sono ostacolate dall'inizio dell'esecuzione forzata o dal compimento di atti esecutivi. Esso costituisce quindi una mera informativa la cui omissione non può avere effetti direttamente pregiudizievoli per il debitore.

Secondo il tribunale, nel si-

lenzio dell'articolo 480 del Codice di procedura civile, è più corretto ritenere che la mancan-

za dell'avvertimento costituisca una mera irregolarità piuttosto che una nullità. Infatti la nullità, in base all'articolo 156, comma 3, del Codice di procedura civile, non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo. E se il debitore lamenta il mancato avvertimento, proprio formulando l'opposizione, dimostra di essere consapevole della facoltà di attivare la procedura di sovraindebitamento.

Infine, il tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata che esclude che il debitore possa vantare un interesse alla mera regolarità formale del processo esecutivo; un vizio potrà essere denunciato solo se si allega un concreto pregiudizio. E siccome il mancato avvertimento non gli impedisce di fermare la procedura esecutiva attivando quella di sovraindebitamento, un concreto pregiudizio non ci può essere.

